DOMANDA 21: La scrivente ha effettuato, in data ##### il sopralluogo per la costituenda ATI ###### . A seguito del sopraggiungere di cause ostative alla partecipazione alla gara da parte di una delle ditte componenti l'ATI chiediamo se sia possibile partecipare in ATI con altra ditta in possesso di idonea attestazione SOA, pur avendo già effettuato il sopralluogo e ritirato la lista delle lavorazioni.

RISPOSTA 21: Si faccia riferimento alla RISPOSTA 11, secondo capoverso, di data 22/02/2016 pubblicata sul sito dell'Amministrazione nella sezione dedicata alla specifica gara.
In particolare, nel caso in cui si voglia modificare la modalità di partecipazione alla procedura da costituendo RTI composto da X e Y a costituendo RTI composta da X e Z, anche Z dovrà effettuare, **pena l'esclusione,** il sopralluogo, dichiarando di partecipare in costituendo RTI composto dalle società X e Z.
Il sopralluogo dell'operatore X, rimarrà valido.
Nel caso in cui Z abbia già effettuato il sopralluogo autonomamente, come impresa singola, lo stesso rimarrà valido ai fini della partecipazione.

"RISPOSTA 11: Si veda il disciplinare di gara art. 5.8: "In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.".
Se un soggetto, che dichiara di partecipare alla procedura d'appalto come impresa singola, successivamente all'avvenuto espletamento del sopralluogo, vuole modificare la propria modalità di partecipazione alla procedura, per evitare l'esclusione per mancata effettuazione del sopralluogo, deve assicurarsi che tutti i soggetti che costituiranno/hanno costituito il RTI/Consorzio abbiano autonomamente espletato il sopralluogo.".

DOMANDA 22: SI chiede, relativamente alla categoria OS28, se è sufficiente dichiarare di affidare i lavori a ditta in possesso di idonea qualificazione o se necessario ATI o avvalimento.
Nel caso di ATI o avvalimento con ditta in possesso della categoria OG11, quale dovrebbe essere la classifica di iscrizione?

RISPOSTA 22: Si faccia riferimento alla RISPOSTA 1, di data 17/02/2016 pubblicata sul sito dell'Amministrazione nella sezione "DOMANDE E RISPOSTE" della specifica gara.
Nello specifico, nell'ultimo capoverso, tale risposta prevede:
"Le opere appartenenti alla categoria OS28 sono a qualificazione obbligatoria, tuttavia la categoria OS28 non è una SIOS, quindi l'impresa in possesso dell'adeguata qualificazione nella categoria prevalente può coprire la relativa qualificazione con la categoria OG1 e ha facoltà di subappaltare le suddette opere a imprese in possesso della qualificazione OS 28 (mediante possesso della qualificazione SOA in OS28 o in OG11, classifica I, o mediante la dichiarazione e la comprova del possesso dei requisiti ex art. 90 del Regolamento).".

Trieste, 04/03/2016

Il RUP
Ing. Gianni Cozzi